

ASSICURITAS
Via Bezzecca 8 - 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0461/1950002 Fax 0461/1950092

Gestore 122

Polizza N. 6Z / M10533568

AGENZIA A017 / AGENZIA ASSICURITAS

ID CONTRAENTE: E338988

ITASPro

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

CONTRAENTE **TROTTER PIERLUIGI AMM.NI**
CONDOMINIALI.
Sede: **VIA ENRICO FERMI, 26** **38123 TRENTO (TN)**
P.IVA:**01520160225**

Socio *Il Contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 8 Statuto Sociale).*

CONTRATTO Decorrenza dalle ore **24:00** del **25/08/2014** Scadenza alle ore **24:00** del **31/12/2015**
Durata di **1** anni **4** mesi **5** giorni SCADENZA AUTOMATICA
Pol. Sostituite: **No**
Coassicurazione: **No** Vincolo: **No**

CONTRIBUTO **Rata alla firma**

Contributo	Abbuono			
117,71	0,00			
Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro	
117,71	26,19	6,10	150,00	

DETTAGLIO FISCALE DEL PREMIO

Rata alla firma	Contributo	Abbuono	Contributo Netto	Imposte	Antiracket	Aliquota imposta	Contributo antiracket
R.C.	117,71	0,00	117,71	25,01	1,18	21,25%	1,00%
	117,71	0,00	117,71	25,01	1,18		

Rate successive

a frazionamento ANNUALE dal 31/12/2014

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
339,00	75,43	16,57	431,00

(*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.



DESCRIZIONE DEL RISCHIO Si assicura il professionista **TROTTER PIERLUIGI AMM.NI CONDOMINIALI**. nella sua qualità di **AMMINISTRATORI STABILI CONDOMINIALI**

UBICAZIONE DELLO STUDIO **VIA ENRICO FERMI,26 - 38100 TRENTO (TN).**

FATTURATO DICHIARATO: **€ 40.000,00**

DATA INIZIO ATTIVITA': **01/01/1996**

GARANZIA RC MASSIMALE ASSICURATO: **€ 500.000,00**
(Per ogni sinistro e per anno assicurativo)

GARANZIE AGGIUNTIVE CONDUZIONE DELLO STUDIO: **compresa**
R.C.O.: **esclusa**

GARANZIA TUTELA LEGALE "Penale" **esclusa**

TOTALE CONTRIBUTO NETTO ANNUO **€ 339,00**

ALLEGATI: Questionario responsabilità civile professionale, che forma parte integrante del contratto



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni di assicurazione sono state redatte in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il Professionista, lo studio associato di professionisti, la società di servizi, l'associazione di professionisti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno Patrimoniale:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Fatturato:	l'importo del volume di affari indicato dall'Assicurato nella dichiarazione IVA, con esclusione degli importi relativi a contributi previdenziali obbligatori.
Franchigia:	la parte del danno espressa in cifra assoluta che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad. es. contratto d'opera, contratto di appalto);
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall'Assicurato.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Professionale, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
Società:	la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174;



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia, determinazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio di polizza, viene fissato sulla base del fatturato dell'attività professionale assicurata, come dichiarato dal Contraente. In caso di rinnovo della copertura assicurativa, l'Assicurato è tenuto a dichiarare eventuali variazioni di fatturato, in caso di mancata comunicazione il risarcimento dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla "regola proporzionale" di cui all'art. 1898 del Codice Civile.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Deroga alla tacita proroga dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1899 c.c. la presente polizza non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di comunicazione.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al premio dell'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare **per iscritto** alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Le Richieste di risarcimento rientranti sia nelle garanzie della presente polizza che nelle garanzie di polizze precedentemente stipulate con altri assicuratori saranno liquidate solo per l'eventuale eccedenza ai massimali prestati dalle polizze precedentemente stipulate e fino alla concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 11 - Validità della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione e purché tali comportamenti non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza. Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza, salvo quanto previsto all'art. 12 "Cessazione dell'attività - Prosecuzione della garanzia".

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Art. 12 - Cessazione dell'attività - Prosecuzione della garanzia

Nel caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Società - che si riserva la facoltà di valutare/ accettare - di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto (a fronte del versamento in unica soluzione di un importo pari all'ultima annualità di premio) e sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza stessa.

Art. 13 - Massimale assicurato e franchigia

Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale stabilito in polizza, che rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate dal medesimo comportamento colposo la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate in tempi diversi e tutte le richieste saranno considerate come unico sinistro.

Art. 14 - Studio Professionale - Studio Associato - Società di servizi - Associazioni di Professionisti

In caso la polizza preveda quale Contraente uno Studio Professionale - Studio Associato - Società di Servizi - Associazioni di Professionisti, per Assicurato (ai fini della garanzia "Responsabilità civile professionale", successivamente prevista) si intendono i professionisti iscritti all'Albo professionale indicati sulla scheda di polizza.

La garanzia si intende comunque prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, convenuto per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei singoli professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro.

Ai fini del calcolo del premio, l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare totale degli introiti realizzati sia dallo Studio Professionale - Studio Associato - Società di Servizi - Associazione di professionisti che dai singoli professionisti indicati in polizza.

Art. 15 - Responsabilità in solido

L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati Europei . Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

Art.17 - Diritto di rivalsa

Dopo il pagamento del danno la Società subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato.

La Società non effettuerà rivalsa nei confronti dei dipendenti, nonché di tutti i collaboratori dell'Assicurato che non esercitano l'attività professionale in forma autonoma o di impresa.



Art. 18 - Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, L'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia, alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La denuncia deve contenere la narrazione nel termine di legge, dell'atto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Società.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la perdita totale o la limitazione parziale del diritto alla prestazione assicurativa.

Art. 19 - Persone non considerate terzi:

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 20 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da furto o tentato furto;
- b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196 del 2003 per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- e) derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal D. Lgs. 81/08;
- h) da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- k) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- l) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- m) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici,
- n) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- o) per i danni relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- p) Danni derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.



Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
(ad integrazione delle norme che regolano la responsabilità civile)

AMMINISTRATORE DI STABILI CONDOMINIALI

1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga e tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali nei modi e termini previsti dagli artt. 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice Civile, **purché l'Assicurato, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.**

2) Estensioni di garanzia

La copertura assicurativa vale anche per:

- 1). le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- 2). i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- 3). i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti;
- 4). la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.**

3) Scoperto

In ogni caso le garanzie contenute ai precedenti punti 1 "oggetto dell'assicurazione" e 2 "Estensioni di garanzia" vengono prestate con uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00 ed un massimo di € 15.000,00

4) Esclusioni

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 20, delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile, l'assicurazione non vale:

- a) **per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, inflitte personalmente all'Assicurato;**
- b) **per i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore;**
- c) **per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;**
- d) **per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;**

per i danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste al precedente punto 1) "Oggetto dell'assicurazione". In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni).



GARANZIE AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza)

A) Responsabilità civile della Conduzione dello studio**1) Oggetto della garanzia**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello studio, ubicato nel territorio italiano, ove si svolge l'attività, nonché ad attività complementari connesse quali, a titolo esemplificativo:

- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
- circolazione ed uso dei velocipedi;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

2) Altri rischi coperti

La copertura assicurativa vale anche per:

- il rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni, costituenti beni strumentali all'esercizio della professione dichiarata in polizza, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive **(esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico)**, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, **purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi € 100,00 per sinistro.**

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.

La presente garanzia opererà a secondo rischio, e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra assicurazione;

- il rischio derivante dall'esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi, **ferma restando l'applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi;**
- i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio dello studio;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, sino a concorrenza del massimale di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

3) Massimale di garanzia

Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza per ogni sinistro, e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà.

4) Validità della garanzia

A deroga di quanto indicato all'art. 11, delle norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia si intende operante per i sinistri, indennizzabili a termini di polizza, che si siano verificati nel corso del periodo di decorrenza della presente polizza.



B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**1) Oggetto della garanzia:**

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni **da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.**

Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

Tale estensione di garanzia opera a parziale deroga dell'art. 19 lett. C).

2) Massimale di garanzia

La garanzia viene prestata entro il limite del massimale indicato in polizza per ogni sinistro, e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali.

3) Validità della garanzia

A deroga di quanto indicato all'art. 11, delle norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia si intende operante per i sinistri, indennizzabili a termini di polizza, che si siano verificati nel corso del periodo di decorrenza della presente polizza.



C) Tutela Legale "Penale"**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

1. La Società, alle condizioni di seguito riportate e nei limiti del massimale convenuto, **pari ad euro 10.000,00**, per ciascun caso assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo art. 10, "prestazioni garantite".
2. Tali oneri sono:
 - * le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
 - * le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
 - * le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
 - * le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - * le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - * le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - * le spese di giustizia;
3. **E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.**

Art.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**1. L'Assicurato è tenuto:**

- **a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- * **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di:

- * **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**

spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);

Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. **Ai fini della presente garanzia di Tutela Legale, per insorgenza del caso assicurativo si intende il momento in cui l'Assicurato, abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.**
2. **La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini previsti dal successivo Art. 4.**
3. **Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:**
 - * **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - * **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.****In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

Art. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve tempestivamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. **In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.



Art. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- * **informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- * **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 6 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.
2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
3. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
4. **L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con la Società.**
5. **La Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.**

Art. 7 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione di Tutela Legale vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa sempreché il Foro competente, ove procedere, sia in questi territori

Art. 9 - Assicurati -

Il Libero professionista indicato nella scheda di polizza.

In caso di Studio Associato, Studio Professionale, Società di Ingegneria, Società di Servizi ed Associazione di Professionisti, per Assicurati si intendono i professionisti iscritti all'Albo professionale ed indicati nella scheda di polizza. **In tal caso la garanzia si intende prestata, entro i limiti del massimale indicato all'art. 1 della presente estensione di garanzia, che resterà unico anche in caso di corresponsabilità dei singoli professionisti tra loro.**

Art. 10 - Prestazioni garantite - "DIFESA PENALE"

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - della presente garanzia di Tutela Legale - valgono **esclusivamente** per:

1. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. "patteggiamento", remissione di querela, oblazione, archiviazione, prescrizione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); **sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali, dallo stesso sostenute, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione/proscioglimento dell'imputato e/o alla derubricazione del reato da doloso a colposo.

La prestazione opera in deroga all'Art. 11 - Esclusioni - lett. a) ed e).

Art. 11 - Esclusioni

La garanzia di Tutela Legale non opera:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**



- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 1 - Prestazioni garantite-punto 2;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modifiche;
- h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
- o) per controversie nei confronti della Società.

Art. 12 - Sospensione/radiazione dall'Albo

1. La garanzia di Tutela Legale non opera in caso di radiazione dall'Albo professionale dell'Assicurato.

In caso di sospensione dell'Assicurato dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della stessa.



CONDIZIONI PARTICOLARI

Nel testo delle Condizioni di assicurazione la parola "Premio" si intende sostituita con "Contributo".

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

L'assicurato/Contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., e cioè che per i rischi cui si riferisce il presente contratto

- 1) nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- 2) di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanza o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sottituti, collaboratori, dipendenti o persone di cui debba rispondere, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari o persone di cui debba rispondere.
- 3) non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto;
- 4) nel triennio precedente non ebbe stornate polizze per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Con la firma qui apposta il Contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere ed accettare tali Condizioni di Assicurazione, composte da n. 14 pagine. Dichiara inoltre che il presente documento composto da n. 16 pagine (comprendente di quella riportante l' "Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) **non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

ITAS MUTUA

Il Direttore Generale



Letto, accettato e sottoscritto in _____ il _____

Il Contraente

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2 - Decorrenza della garanzia, determinazione e pagamento del premio; Art. 6- Recesso in caso di sinistro; Art. 7-Deroga alla tacita proroga dell'assicurazione; Art.11-Validità della garanzia "Claims Made"; Art. 13- Massimale assicurato e Franchigia; Art. 15-Responsabilità in solido; Art. 19 - Persone non considerate terze; Art. 20 Esclusioni.

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione, a norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Il Contraente

Polizza stampata a _____ il 26/08/2014 15.11.06

Prima rata incassata il _____ Incasso del _____

L'Agente



**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che Lei/Lei/Lei riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi (2) richiesti o previsti.

Tali **dati**, comunicatici da Lei/Voi o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornire i servizi e/o i prodotti sopracitati e sono trattati esclusivamente secondo le ordinarie procedure e modalità operative dell'assicurazione.

Alcuni dei suddetti dati, sempre per le finalità sopra indicate e, comunque, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, possono essere **comunicati**, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ad altri soggetti - in Italia o all'estero - appartenenti al settore assicurativo e riassicurativo o che, godendo della nostra fiducia, svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I dati sono da noi **trattati** (5) solo con modalità e procedure, anche manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti, ovvero per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali relativamente a tutti i rami assicurativi delle società del Gruppo ITAS (6); sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ai soggetti sopra indicati, i quali si impegnano a loro volta a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie all'espletamento delle menzionate finalità, conformemente alla normativa.

I dati possono inoltre essere conosciuti ai collaboratori delle società del Gruppo ITAS* specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

Informiamo inoltre che i dati in questione **non sono soggetti a diffusione** e che senza di essi - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (7) - non saremmo in grado di eseguire correttamente le prestazioni richieste. Per tali dati, l'eventuale opposizione al trattamento presuppone un motivo legittimo.

Il **rilascio facoltativo** di alcuni ulteriori dati (quali, ad esempio, il numero di telefono cellulare) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio - anche tramite SMS/MMS - di avvisi di servizio, nonché di comunicazioni promozionali. Per tali dati, l'eventuale diritto di opposizione può essere sempre esercitato.

La normativa sulla Privacy (artt. 7-10, D. Lgs. n. 196/2003) Lei/Lei/Lei garantisce il **diritto ad accedere**, in ogni momento, ai Suoi/Vostri dati presso di noi o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, nonché a conoscerne l'origine e le modalità di utilizzo; Lei/Lei/Lei riconosce inoltre il **diritto** di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed **opporsi/vi al loro trattamento** (8).

Titolare del trattamento è ITAS Mutua con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

Per ulteriori informazioni e per ogni eventuale dubbio o chiarimento, e per l'esercizio dei sopraelencati diritti, è possibile rivolgersi al responsabile per il riscontro con gli Interessati (Giorgio Alfieri - Piazza delle Donne Lavoratrici 2, 38123 TRENTO, tel.: 0461/891872, fax 0461/891867, e-mail: itas.diramm@gruppoitas.it).

L'elenco completo e aggiornato dei **responsabili del trattamento** dei dati personali è reperibile sul sito www.gruppoitas.it. Per ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, è possibile rivolgersi al *Servizio Privacy* sopra indicato.

Sulla base di quanto sopra, **apponendo una firma in calce, è possibile esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalle Società del Gruppo ITAS*, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento degli stessi da parte di questi ultimi.**

Luogo e data _____

Nome e cognome (o Ragione sociale) del contraente e di eventuali altri interessati

Firma

TROTTER PIERLUIGI AMM.NI CONDOMINIALI.

*società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



NOTE

(1) Ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. d), D. Lgs. n. 196/2003 sono da ritenersi sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e), definisce giudiziari i dati idonei a rivelare la presenza di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato, nonché i dati inerenti l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti. Si ricorda che il trattamento di tali dati è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

(2) La "finalità assicurativa" richiede, tenuto conto anche della Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione di sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La/Vi qualificano come assicurato/i, beneficiario/i o danneggiato/i (quali le polizze di responsabilità civile); banche dati consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento o operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": intermediari assicurativi iscritti al RUI - Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi. Tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (quali il Consorzio CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui Autorità giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.

(5) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

(6) Ricordiamo che, con Provvedimento 19 giugno 2008, il Garante ha disposto, in applicazione del principio di bilanciamento degli interessi previsto dall'art. 24, co. 1, lett. g), D. Lgs. n. 196/2003, che i fornitori di beni e servizi possano utilizzare, senza specifico consenso, i recapiti di posta cartacea (oltre che di posta elettronica) forniti dall'Interessato anche per le finalità di promozione commerciale di altri beni e servizi dello stesso titolare analoghi a quelli già venduti. Ciò a condizione che, ferme le garanzie previste per le attività di profilazione, l'Interessato venga informato, al momento della raccolta e in occasione di ogni comunicazione commerciale, della possibilità di opporsi in maniera agevole e gratuita al trattamento, ottenendo immediato riscontro a conferma dell'avvenuta interruzione dello stesso.

(7) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.

(8) L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.

FIRMA GRAFOMETRICA

Si precisa che, nel caso in cui l'interessato liberamente decida di apporre la propria sottoscrizione sotto forma di firma elettronica avanzata (cd. **firma grafometrica**), i relativi dati biometrici saranno criptati e indissolubilmente legati al documento sottoscritto e non potranno essere in alcun modo estratti ed utilizzati per altro fine.

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 15 del REGOLAMENTO ISVAP N. 34/2010

Il consenso di cui sopra è fornito anche per comunicazioni commerciali a distanza ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010, salva opposizione da esprimersi, in qualunque momento e senza alcun onere, secondo le modalità di cui alla precedente informativa.

